

# Rapporto

numero	data	Dipartimento
<b>6125 R</b>	11 novembre 2008	FINANZE E ECONOMIA
Concerne		

## **della Commissione della gestione e delle finanze sul messaggio 7 ottobre 2008 concernente lo stanziamento di un credito di 525'000.- franchi e l'approvazione della Convenzione fra lo Stato della Repubblica e Cantone Ticino e il Comune di Giornico sull'utilizzo della palestra comunale**

Il Messaggio in esame, licenziato dal Consiglio di Stato lo scorso 7 ottobre, è inteso a risolvere un problema annoso, che nel suo svolgimento ha perfino del surreale.

### **UNA LUNGA “TELENOVELA”**

Il tutto ha origine nell'ormai lontano 1975, quando fra Cantone e Comune di Giornico fu stipulata una convenzione relativa all'utilizzo della palestra di proprietà comunale per le classi dell'allora costruendo Ginnasio (ora Scuola Media), per un affitto - citiamo - *“pari al 7% annuo fisso sul costo riconosciuto dell'opera”*. E siccome il costo riconosciuto risultò esattamente di 2 milioni di franchi, l'affitto della palestra è ammontato a franchi 140'000.- annui; somma che il Cantone ha versato per oltre vent'anni.

Nel frattempo, qualcuno si è comunque accorto - invero con un po' di ritardo ... - che detto affitto era alquanto sproporzionato. Basti pensare che l'importo era pari a oltre il quadruplo di quello mediamente applicato per l'affitto di altre palestre, ovvero di ben 130.- franchi per ora di occupazione (centotrenta), di fronte di una media di ... 32 (trentadue)! Dopo vari tentativi intrapresi, da parte del Cantone, per ottenere condizioni più eque, nella primavera del 1996 - vale a dire a ben 21 anni dalla stipulazione della prima convenzione - Cantone e Comune ne sottoscrissero perciò una seconda, la quale prevedeva che, a partire dal 1. settembre successivo, l'affitto sarebbe stato ridotto dai 140'000.- franchi a 57'000.- (cinquantasettemila) annui, indicizzabili all'indice nazionale dei prezzi al consumo ad ogni variazione di 5 punti.

Tale accordo - approvato dal Consiglio di Stato il 17 aprile 1996 - necessitava però anche della ratifica del Consiglio Comunale di Giornico. Per ragioni che non è dato di conoscere, l'Esecutivo comunale “dimenticò” tuttavia per ben 9 anni (nove *anni!*) di sottoporre l'oggetto al Legislativo. E quando finalmente lo fece, propose (con Messaggio del 10 maggio 2005) ... di bocciarlo. Il Consiglio Comunale, con decisione del 20 giugno 2005, aderì alla proposta municipale, e rigettò pertanto - a quasi un decennio dalla sua stipulazione - la “nuova” convenzione. Il Municipio, con lettera del 17 novembre 2005 (ovvero dopo altri 5 mesi!) si rivolse quindi al Consiglio di Stato, comunicando la mancata accettazione, chiedendo in contemporanea la “riesumazione” della precedente, e domandando pure il versamento, per gli anni dal 1996 al 2005, della differenza fra il “vecchio” canone di 140'000 franchi e quello “nuovo” di 57'000, per un importo

complessivo di franchi 777'248.85, successivamente lievitati - in una lettera del 5 dicembre 2007 - a franchi 832'766.65 (in base al conteggio effettuato, maggiorato dell'interesse del 4%).

Considerati gli antefatti, il Consiglio di Stato rifiutò la pretesa. Ne seguì uno scambio di corrispondenza, con l'unico effetto pratico di confermare le parti nelle rispettive posizioni. A sostegno della propria, il governo rilevava in particolare che:

- in attesa delle ratifiche dei rispettivi Legislativi, il Cantone aveva sempre versato al Comune la somma di 57'000 franchi annui pattuita nel 1996;
- il Municipio, a sua volta, nei Preventivi e nei Consuntivi annuali, sotto la voce "locazione centro sportivo al Cantone" aveva sempre inserito detta cifra (fr. 57'000.-); ciò che è sempre stato approvato dal Consiglio Comunale senza contestazioni;
- nessun reclamo e nessuna contestazione in merito erano peraltro mai stati espressi nei quasi dieci anni intercorsi fra il 17 aprile 1996 (data della firma della nuova Convenzione) e il 17 novembre 2005 (data in cui venne comunicata al Cantone la decisione negativa del Consiglio comunale);
- il tutto dimostrava quindi la malafede dell'agire del Comune, e in particolare del suo Municipio.

## VERSO UN ACCORDO

**Previo un approfondimento legale, che sconsigliava un contenzioso in sede giudiziaria**, il Consiglio di Stato, in occasione di un incontro con il Municipio organizzato il 29 ottobre 2007 dalla nuova direttrice del DFE on. Laura Sadis, propose comunque una soluzione bonale, basata su 3 punti:

- il versamento di un importo di 450'000 franchi "una tantum" a liquidazione definitiva degli arretrati reclamati dal Comune
- il versamento di un affitto annuo di 57'000 franchi a decorrere del 1. gennaio 2008
- in alternativa, l'acquisto della palestra da parte del Cantone

Cautelativamente, comunicava pure la disdetta della Convenzione del 1975 per il termine più prossimo.

Il Municipio, con lettera del 5 dicembre 2007, si diceva d'accordo con l'affitto annuo di 57'000.- franchi. Per la liquidazione delle pretese concernenti gli arretrati, chiedeva invece una somma di 600'000.- franchi. La divergenza riguardava dunque "solo" questa somma. In occasione di un successivo incontro fra rappresentanti delle due parti, si giunse quindi a un accordo "a metà strada" fra i 450 mila franchi "offerti" e i 600 mila richiesti, giungendo appunto all'attuale proposta di franchi 525'000.-

## CONSIDERAZIONI COMMISSIONALI

Nell'esaminare questa vicenda non si può fare a meno di stigmatizzare, innanzitutto, la superficialità con cui, nell'ormai remoto 1975, qualche sprovveduto funzionario accettò un "affitto capestro", per un importo manifestamente sproporzionato (pari, ricordiamolo, a oltre il quadruplo di quanto applicato in casi paragonabili!). **Anche se a quel tempo era usuale che determinate costruzioni cantonali fossero eseguite dai Comuni (che talvolta – come nel caso specifico - mettevano gratuitamente a disposizione il terreno, pur di avere "in casa" determinati servizi), l'elevato importo del canone stabilito avrebbe pur dovuto far suonare qualche "campanello d'allarme"!** Non meno da stigmatizzare è però il

comportamento dell'autorità comunale di Giornico. Se si può ancora capire che essa, per oltre vent'anni, abbia incassato "senza far finta di niente", una somma manifestamente superiore al dovuto, il fatto che successivamente essa abbia aspettato un ulteriore decennio per sottoporre la nuova convenzione al Consiglio Comunale, giocando infine la "carta a sorpresa" del rigetto (reclamando poi perfino gli interessi sugli "arretrati" mai prima rivendicati!) non può che lasciare di stucco. Un po' più di correttezza e di serietà, da parte di un'autorità comunale, sarebbe perlomeno auspicabile! E questo anche se una parte della colpa è comunque, di nuovo, dell'amministrazione cantonale, dimenticatasi a sua volta, per tutto questo tempo, di sollecitare l'evasione definitiva della pratica!

A questo punto, restano due sole possibilità: o accettare "pro bono pacis" la soluzione proposta dal Consiglio di Stato, o rifiutarla, e portare la questione davanti al Tribunale amministrativo cantonale. In linea di principio, quest'ultima soluzione sarebbe la più corretta. È tuttavia difficile dar torto al Messaggio governativo, laddove esso rileva che - siccome la malafede, in quanto tale, non è punibile - la controversia si concluderebbe "*non necessariamente a favore del Cantone*", per giunta (citiamo) "*con inutile spreco di energie e con un impatto sull'opinione pubblica non certo decoroso*". Sulla scorta di queste considerazioni - e pur conscia del fatto che il versamento che si propone di votare, a rigore, non sarebbe neppure dovuto, **qualora fossero state adottate le procedure formali corrette** - la scrivente Commissione ritiene di poter proporre al Gran Consiglio di votare il Messaggio in oggetto, invitando tuttavia il Consiglio di Stato a volersi premunire affinché il "giochetto" di rimandare di un altro decennio la ratifica da parte del Comune (per poi venire a reclamare ulteriori arretrati e interessi ...) non si ripeta!

## CONCLUSIONI

La Commissione della gestione e delle finanze invita ad approvare il Messaggio n. 6125 ai sensi dei consideranda.

Per la Commissione gestione e finanze:

Franco Celio, relatore

Bacchetta-Cattori - Beltraminelli - Bignasca A. -

Bobbià - Foletti - Ghisletta R. - Gobbi N. - Lurati -

Merlini - Orelli Vassere - Regazzi - Vitta